

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
06544

MSR 30846

CONTENUTO DAL



SENATO DEL REGNO

SUL

Nuovo Codice di procedura penale

DISCORSO

DEL

Senatore GUGLIELMO VACCA

PRONUNZIATO

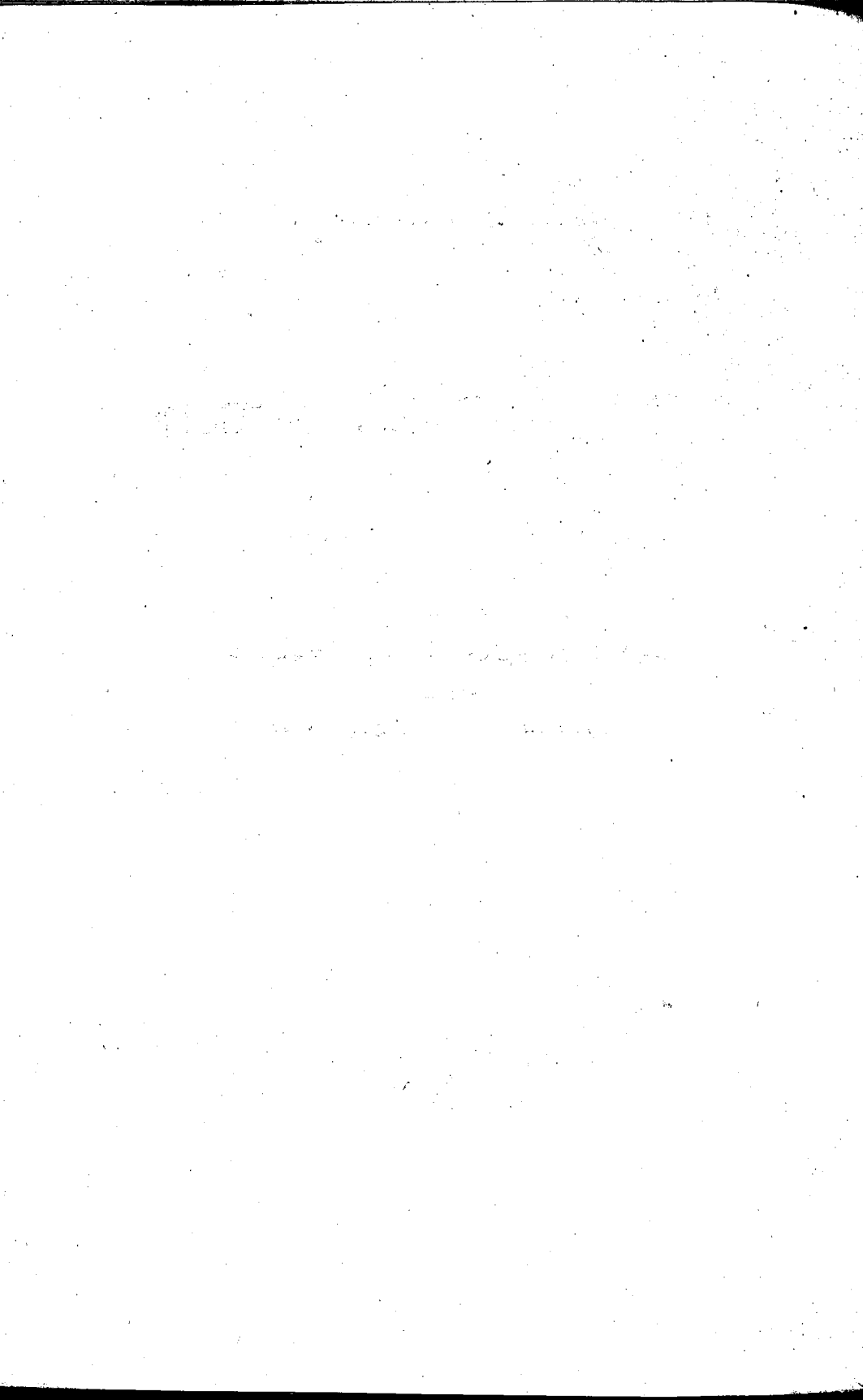
nella tornata del 26 febbraio 1912



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

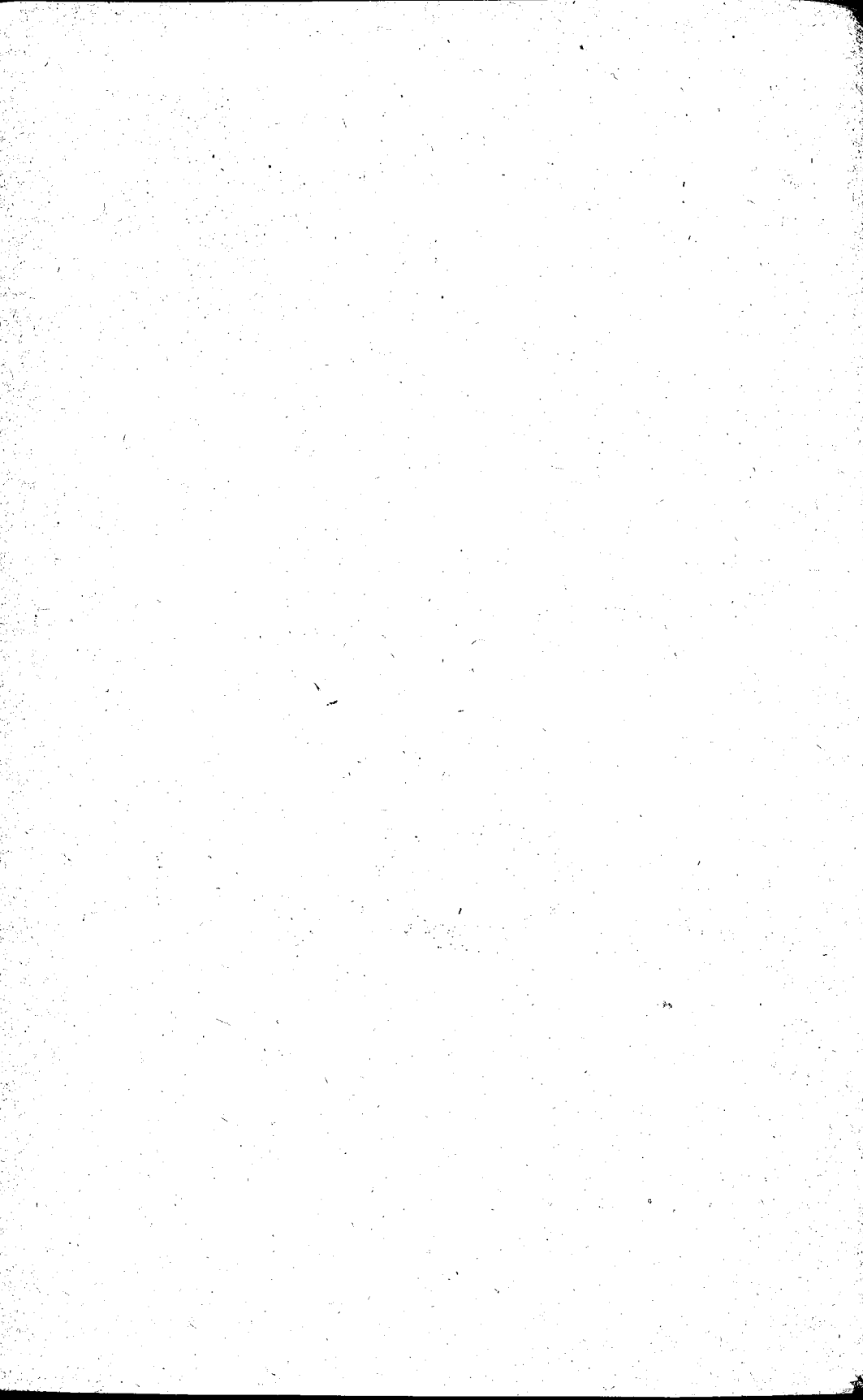
1912



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
06544

MSR 30846



SENATO DEL REGNO

SUL

Nuovo Codice di procedura penale

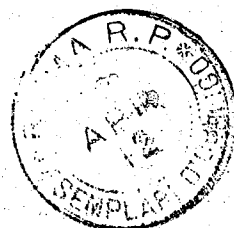
DISCORSO

DEL

Senatore GUGLIELMO VACCA

PRONUNZIATO

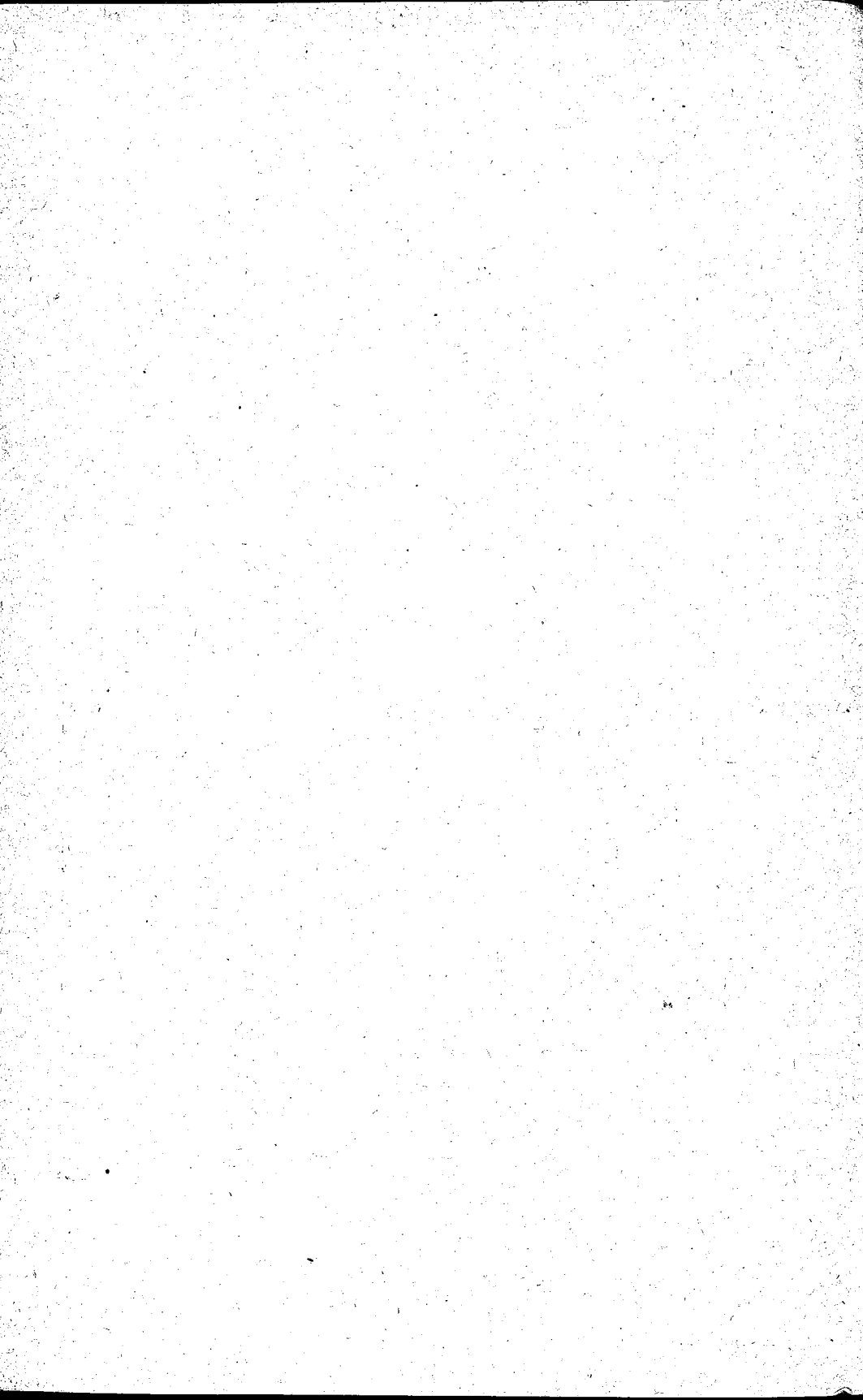
nella tornata del 26 febbraio 1912



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1912



VACCA. Onorevoli colleghi. — L'onor. ministro guardasigilli deve essere ben lieto nel vedere portato a discussione il progetto del nuovo Codice di procedura penale, al quale per parecchi anni ha dedicato tutte le forze del suo intelletto e tutte le energie della sua volontà.

E deve essere tanto più lieto, per quanto la Commissione, dopo avere proceduto all'esame dello schema, ne ha accolto quasi tutti i concetti fondamentali.

Poichè, se i voti espressi dalla Commissione sono parecchi, pochi toccano le linee generali del nuovo Codice.

La Commissione, col primo voto, addita la necessità di una attenta revisione dell'ordinamento della materia per semplificarlo e conferirgli migliore assetto sistematico, e in più punti segnala lacune di disposizioni legislative, che propone di colmare.

Ho studiato con molta ponderazione così lo schema ministeriale come la relazione della Commissione, ho riscontrato più volte l'uno e

l'altra; e da questo studio ho tratto la conclusione che, se la distribuzione della materia deve essere ritoccata, non occorre una innovazione radicale, e che le disposizioni legislative, che si fa voto di introdurre nel testo, sono collocate nelle rispettive sedi con un carattere sistematico.

Il libro II dello schema porta l'epigrafe: *Del procedimento*, e il titolo I, sotto la rubrica: *Degli atti preliminari al procedimento*, si divide in quattro capi, il primo dei quali, intitolato: *Degli atti iniziali*, concerne la flagranza, la denuncia, il rapporto, la querela, la remissione, la riconciliazione, il referto e l'incidente di falso.

Qui si osserva che, tranne la disposizione dell'art. 53, la quale riguarda il rapporto del pubblico ufficiale, non v'è nessuna disposizione relativa ad atti iniziali.

Parmi invece che, tranne la remissione e la riconciliazione, che, essendo strettamente collegate alla querela, sono bene collocate in questa sede, tutti gli atti menzionati nel capo sono iniziali, cioè atti coi quali si ha la notizia giudiziale del reato.

La flagranza è atto iniziale per eccellenza, poichè alla sorpresa del colpevole in flagrante reato seguono immediatamente l'arresto e la denuncia.

Il Niccolini, nel suo *Trattato sulla procedura penale nel Regno delle due Sicilie*, richiamando un suo precedente lavoro, pubbli-

cato nel 1812, scrive così: «Noi distinguemmo per quattro modi gli atti dai quali può legalmente cominciare una istruzione, o sia la notizia giudiziaria del reato: 1° i rapporti di qualunque ufficiale pubblico; 2° la denunzia di chi non ha particolare interesse nell'affare; 3° la querela dell'offeso; 4° la flagranza».

E il Codice di procedura penale del Regno delle due Sicilie del 1819, che fu tra i migliori Codici di Europa, ispirandosi ai concetti del Niccolini, intitolava il libro I: *Della istruzione delle pruove nei processi penali*, e la parte I del titolo II, sotto la rubrica: *Parte I, Della istruzione delle pruove - Atti dai quali comincia l'istruzione*, divideva in tre capitoli: Capitolo I: *Dei rapporti e delle denunzie*; Capitolo II: *Delle querele*; Capitolo III: *Della flagranza*.

Credo inutile dimostrare che la denunzia, il rapporto, la querela e il referto sono atti iniziali, cioè atti - come insegnò l'eminente criminalista napoletano - coi quali si ha la notizia giudiziale del reato.

Anche l'incidente di falso sembra che sia atto iniziale. Nè, per disconoscergli tale carattere, vale obiettare che esso si propone in sede di procedimento o di giudizio. Questa è circostanza affatto estrinseca. L'incidente di falso è atto iniziale del procedimento di falsità, e costituisce una vera denunzia. Tanto varrebbe dire che non è atto iniziale il rapporto del reato che fa il giudice al procuratore del

Re solo perchè ne scopre l'esistenza nel corso di un giudizio civile.

Intanto, nel rilevare che le disposizioni suddette dovrebbero essere collocate in altra sede, la Commissione vorrebbe che l'art. 153 fosse inserito nel capo II; mentre questa disposizione riguarda il rapporto che è tenuto a fare qualunque pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia notizia di un reato per il quale si procede di ufficio, e, invece, il capo II si riferisce esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Ora è evidente che una disposizione di carattere generale, come è quella dell'art. 153, non starebbe a posto nel capo II, che concerne determinati pubblici ufficiali.

Una seconda critica si muove alla ripartizione della materia di questo titolo.

Si afferma che v'è una evidente contraddizione fra la rubrica del capo I (*Degli atti iniziali*) e quella dei capi III (*Delle investigazioni preliminari*) e IV (*Dell'inizio dell'azione penale*), quasi che prima degli atti preliminari, o prima dell'inizio dell'azione penale, possano compiersi atti iniziali di questa.

Per rendersi conto dell'ordinamento della materia di questo titolo bisogna risalire al sistema, al quale si informa il progetto intorno alla costituzione e alle funzioni della polizia giudiziaria, al nuovo istituto delle investigazioni preliminari, all'iniziativa dell'azione penale e ai rapporti fra l'azione e l'istruzione.

Qui si viene delineando tutto un nuovo organismo, sostanzialmente diverso da quello del Codice vigente.

Il procedimento comprende tutti gli atti che si compiono dalla notizia del reato (*atti iniziali*) all'invio a giudizio.

Le investigazioni preliminari - come gli atti di polizia giudiziaria - precedono l'inizio dell'azione penale, perchè servono di preparazione all'azione.

A differenza del sistema attuale, in cui il giudice istruttore può in qualche caso investirsi da sè dell'istruzione, ad esempio, nel caso di flagranza, e il procuratore del Re, anche nel caso di flagranza, può compiere atti d'istruzione, l'istruttoria si inizia sempre con l'istanza del procuratore del Re, tranne che nei reati attribuiti alla competenza del pretore, non essendovi nelle preture un ufficio permanente del Pubblico Ministero. In forza, poi, del principio della separazione dell'azione dall'istruzione, il procuratore del Re non può mai procedere ad atti istruttori.

Il pretore e il giudice istruttore sono esclusi dalla categoria degli ufficiali di polizia giudiziaria. Ma siccome nel più dei casi il procuratore del Re, non trovandosi sul luogo, non potrebbe promuovere immediatamente l'azione penale, così lo schema conferisce ai pretori speciali attribuzioni nei primi istanti del procedimento con la elaborazione dell'istituto delle investigazioni preliminari, sulla traccia dei Co-

dici austriaco e germanico, il quale si svolge nello stadio intermedio fra la funzione della polizia giudiziaria e l'inizio dell'azione penale.

Questo istituto è profondamente diverso dalla polizia giudiziaria, perchè, sull'esempio dei *relievi preliminari*, che i giudici distrettuali assumono in Austria e in Germania, il pretore, nel compiere le investigazioni, procede in qualità di giudice, e quindi con piena indipendenza in rapporto al procuratore del Re.

Messo così in luce tutto un nuovo organismo, che si rispecchia in questo titolo, parmi che la materia abbia una precisa sistemazione.

Prima gli *atti iniziali* non già dell'azione penale, ma del procedimento; poi *gli atti di polizia giudiziaria* e le *investigazioni preliminari*, che preparano l'inizio dell'azione penale; in ultimo, l'*inizio dell'azione penale*.

La Commissione, passando ad esaminare la nomenclatura del secondo titolo di questo libro, osserva che non è coerente parlare di procedimento per citazione diretta e direttissima, perchè la citazione inizia il giudizio e non il procedimento, e che lo schema riconosce una sola specie di procedimento, quello per istruzione formale.

Qui debbo ricordare che nel progetto presentato dall'onorevole ministro guardasigilli alla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1905 si usava l'espressione: *Procedimento sommario, ripartito in procedimento sommario ordinario* (citazione diretta) e *pro-*

cedimento sommario abbreviato (citazione direttissima).

Questa nomenclatura vedesi mutata nello schema attuale. E credo siasi fatto bene a cambiarla e a riprodurre una nomenclatura che ormai è consacrata dall'uso.

Non mi sembra vero, però, che il progetto riconosca una sola specie di procedimento, quello per istruzione formale, poichè così la citazione diretta come la citazione direttissima hanno un periodo di preparazione che precede il giudizio.

L'istituto della citazione diretta è perfettamente diverso dall'istruttoria. In questa, che ha carattere giurisdizionale, il giudice istruttore non solo accerta le prove, ma le ricerca. Invece, nell'istituto della citazione diretta, che è informato al sistema dell'istruzione contraddittoria, il Pubblico Ministero ricerca le prove; mà, quando vuol farle accertare, è tenuto a richiedere l'opera della funzione giurisdizionale.

Esaurite le indagini, ove il procuratore del Re ritenga che non si deve far luogo a procedimento, richiede la decisione del giudice istruttore.

Ora, posto che al giudizio si può non far luogo, affermare che la citazione diretta è inizio del giudizio e non già del procedimento, costituisce una vera contraddizione.

E sarebbe una contraddizione non meno evidente il fondere insieme - come vorrebbe la Commissione - l'istruzione formale e la cita-

zione diretta, cioè due istituti sostanzialmente diversi.

Ad esempio, la Commissione vorrebbe trasportato nella sezione I del capo I dello stesso titolo, che regola l'inizio dell'istruzione formale, anche l'art. 320, il quale dispone che il « procuratore del Re provvede agli atti di ricerca delle prove »; mentre questa disposizione sta agli antipodi con quelle che nella sezione I del capo I regolano l'istruzione giurisdizionale.

Anche la citazione direttissima è preceduta da un breve periodo di preparazione, che fa parte del procedimento. Sono veramente in questa sede regolate anche alcune funzioni che riguardano il giudizio. Ma parmi utile tenere raccolto l'organismo dell'istituto, invece di smembrarlo in più punti.

Altre osservazioni fa la Commissione sull'ordinamento del titolo III, che concerne la *libertà personale dell'imputato*, limitandosi, però, a dichiarare che desidera ritocchi a fine di semplificazione e di più regolare distribuzione della materia.

Ora, ho riscontrato tutti i capi che formano oggetto di questo titolo, e — potrò sbagliare — mi sembra che il titolo è ordinato in una forma sistematica.

Precedono le disposizioni che riguardano i *modi di presentazione dell'imputato*, che sono tre: presentazione spontanea, arresto, mandati, e quindi la ripartizione del capo I in tre sezioni.

Successivamente vengono le norme che regolano la *custodia preventiva* e la *libertà provvisoria*, e quindi due altre sezioni.

Ma qui debbo fare una parentesi.

La legge del 30 giugno 1876, riducendo le attribuzioni della Camera di consiglio nell'interesse della libertà individuale, aggiunse all'articolo 197 una disposizione, in forza della quale gli arrestati in flagranza di un reato, per cui non si possa far luogo a mandato di cattura, debbono, dopo l'interrogatorio, essere posti in libertà con ordinanza del pretore o del giudice istruttore, al quale siano presentati.

L'istituto della libertà provvisoria è affatto diverso da quello della scarcerazione immediata per effetto della 1^a parte dell'art. 197, perchè si riferisce ai reati per i quali può farsi luogo a mandato di cattura.

Alla 1^a parte dell'attuale articolo 197 corrisponde l'articolo 358 del progetto, che dispone: « Quando siasi proceduto all'arresto senza mandato, il giudice, dopo l'interrogatorio, ordina che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà, se il fatto non costituisca reato o l'arresto non siasi eseguito in flagranza.

« Il giudice ordina altresì che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà se per il reato la legge non autorizzi il mandato di cattura ».

Ora, non comprendo come si esprima il voto di doversi chiarire o emendare il progetto nel senso che l'arresto nella flagranza di qual-

siasi reato per cui è autorizzato il mandato di cattura non impedisca in modo assoluto di concedere la libertà provvisoria, richiamandosi l'art. 358, il quale non ha nulla di comune con l'istituto della libertà provvisoria.

Per l'assetto sistematico dello schema l'istituto della scarcerazione immediata, per la quale non si fa luogo alla custodia preventiva, trovasi bene collocato nel capo I; mentre l'istituto della libertà provvisoria, che suppone la legalità della custodia preventiva, e mira a farla cessare, bene ha preso posto nel capo II.

E basta leggere l'articolo 397 per vedere che la libertà provvisoria non è ammessa sol quando trattasi di reato per cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

Passo ad esaminare se lo schema non contenga quella serie di disposizioni che si fa voto di doversi introdurre.

Una delle novità del progetto, che ha conferito alla precisione del sistema e alla semplificazione della materia, sfrondandola delle ripetizioni che sono così frequenti nel vigente Codice, consiste nell'aver raccolto nel titolo IV del libro I una serie di disposizioni di carattere generale.

Intanto la maggior parte delle disposizioni che si desiderano trovasi appunto in questo titolo; qualche altra trovasi - come dimostrerò appresso - in altra sede.

Uno dei voti cade sulla facoltà accordata, nell'articolo 504, sulla traccia del Codice au-

striaco, al presidente della Corte d'assise di decidere, anche immediatamente dopo l'apertura del dibattimento, nel caso in cui l'azione penale sia estinta ovvero non possa essere promossa o proseguita.

Ebbene, nell'art. 111, dove si dispone che nel giudizio le ordinanze e le sentenze sono, a pena di nullità, precedute dalle conclusioni del Pubblico Ministero, nell'art. 110, che definisce i provvedimenti del giudice, e nell'articolo 578, che accorda il ricorso per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili, è sancito l'obbligo fatto al presidente di sentire le parti prima della decisione, ed è stabilito che la decisione deve essere data con sentenza e che la sentenza è soggetta a ricorso per cassazione.

Un secondo voto cade sulla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per cassazione contro le sentenze delle Corti d'assise, che, a norma dell'art. 532, si deve emettere in camera di consiglio dal giudice che ha pronunciato la sentenza.

Ebbene, secondo è disposto nell'art. 113, deve provvedere il presidente della Corte d'assise con l'intervento di due giudici del tribunale locale, designati volta per volta dal presidente del tribunale stesso.

Un terzo voto cade sulla conservazione del potere discrezionale del presidente della Corte d'assise, che giustamente si vuole mantenuto in confini più moderati.

E il potere discrezionale non solo vedesi mantenuto nel progetto, ma trovasi esteso a tutte le giurisdizioni. E questo è il motivo per cui il potere discrezionale non è stato collocato nel capo II del titolo II sotto la rubrica: *Disposizioni speciali per il dibattimento avanti alla Corte d'assise*, ma, invece, nel capo I, che contiene le *Disposizioni generali sul dibattimento*, e, più particolarmente, negli articoli 478 e 479. Vero è che in queste disposizioni si usa la parola *giudice* e non *presidente*. Ma bisogna considerare che, quando si tratta di giudice collegiale, il potere discrezionale è affidato al collegio: e ciò mi sembra razionale, poichè trattasi di esaminare se sia o meno il caso di ordinare lo sperimento di nuove prove, e quindi di una questione di convincimento. Quando, invece, trattasi di giudizi di Corte d'assise, il potere discrezionale è stato affidato al presidente, che è l'unico *giudice*.

.....
VACCA. Sul IV libro la Commissione osserva che l'epigrafe deve essere mutata, o per lo meno integrata con qualche aggiunta che indichi non essere solo il procedimento di esecuzione quello che ne forma il contenuto, e fa anche il voto della migliore distribuzione della materia.

Bisogna innanzi tutto rilevare che questo libro non è intitolato: *Della esecuzione dei giudicati*, ma invece: *Della esecuzione*, e quindi com-

prende anche l'esecuzione di atti diversi dalle sentenze.

L'esecuzione penale deve essere mantenuta distinta dalla civile; e quindi due titoli: il primo riguarda l'*esecuzione penale*, il secondo l'*esecuzione civile*.

La *sospensione dell'esecuzione* della condanna, che costituisce una eccezione, forma un capo a sè del titolo II.

Fra i casi di sospensione dell'esecuzione della condanna v'è quello della condanna condizionale, che è staccata nei due periodi: l'uno di cognizione e l'altro di esecuzione. Le norme relative al periodo di cognizione fanno parte del titolo III del libro III; le norme relative al periodo di esecuzione fanno parte di questo libro.

Viene poi un altro capo dedicato all'*amnistia*, all'*indulto* e alla *grazia*.

Dell'amnistia si parla in questo libro solo in quanto fa cessare l'esecuzione della condanna; mentre dell'amnistia che estingue l'azione penale si parla nei libri II e III.

Anche il *casellario giudiziale* e la *riabilitazione* si collegano all'esecuzione, e quindi un altro titolo, diviso in due capi.

Un altro titolo è dedicato ai *rapporti giurisdizionali fra le Autorità italiane e le straniere*, e disciplina le *rogatorie internazionali*, l'*estradizione* e l'*esecuzione delle condanne pronunziate all'estero*.

Ciascuna di queste materie doveva essere

regolata distintamente dalle altre; e così si spiega la distinzione del titolo in tre capi.

Viene in ultimo un titolo nuovo, dedicato agl'*incidenti di esecuzione*.

Non posso addentrarmi in tutte le critiche che si muovono a parecchie disposizioni di questo libro, poichè abuserei troppo della benevolenza del Senato.

Ne segnalerò alcune.

Si reputa affatto inutile l'art. 631, che è la riproduzione dell'articolo 852 del vigente Codice, e, statuendo il principio della esecutorietà degli atti delle Autorità giudiziarie in tutto il territorio del Regno, si ricollega alle rogatorie internazionali e alla estradizione: materia che offre vasto campo di studio alla dottrina e alla giurisprudenza.

Si chiede la soppressione dell'articolo 640, perchè esso, riproducendo parzialmente l'articolo 28 del Codice penale, può suscitare il dubbio della parziale sua tacita abrogazione; mentre l'art. 640 riproduce l'art. 10 del R. decreto 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale, che determina l'Autorità di pubblica sicurezza avanti alla quale il condannato alla vigilanza speciale deve fare la dichiarazione stabilita nell'art. 28 del Codice penale.

È da notare che le disposizioni del R. decreto 1° dicembre 1889, che hanno carattere di esecuzione, trovansi raccolte in questo libro, e naturalmente fra esse bene ha preso posto l'art. 10, che riguarda l'esecuzione delle con-

danne alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Ma è evidente l'equivoco nell'essersi ritenuto abrogato il capoverso dell'art. 601 dell'attuale Codice, che stabilisce il principio dell'intervento della funzione giurisdizionale nella dichiarazione di prescrizione della condanna.

Se il capoverso dell'art. 601 fosse stato abolito, avrei chiesto anch'io che fosse ripristinato. Ma bisogna avvertire che dalla disposizione del capoverso dell'art. 601 ha preso le mosse il titolo VI di questo libro. Infatti, l'articolo 616 dispone che « il giudice che ha pronunziato la sentenza, l'ordinanza o il decreto è competente a decidere, in quanto non sia diversamente stabilito, su tutti gl'incidenti di esecuzione ».

Dunque la funzione giurisdizionale deve intervenire non solo nella prescrizione della condanna, ma anche in tutti gl'incidenti di esecuzione.

Ho voluto indicare questa serie di osservazioni (e temo di avere abusato della benevolenza dei colleghi, considerata anche l'ora tarda), per porre nella sua vera luce il progetto.

Prendo ora ad esaminare i voti espressi dalla Commissione sulle principali innovazioni che formano oggetto dello schema ministeriale.

Essa propone di sopprimere l'articolo 1°, reputandolo inutile.

Credo, invece, che questa disposizione sia utilissima e strettamente collegata con l'art. 1°

del Codice penale, e che contenga un'altissima affermazione di principio, degna di essere scolpita nella nuova legislazione processuale.

Che cosa statuisce l'articolo 1° del Codice penale? «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite». E come è concepito l'art. 1° del progetto? «Nessuno può essere punito se non in forza di una sentenza pronunciata con le forme stabilite dalla legge».

Come si vede, trattasi di due disposizioni in intima correlazione fra loro. Nella prima si afferma un principio di diritto sostanziale; nella seconda si afferma un principio di diritto formale. La prima concerne la punibilità, la seconda, la punizione; e l'una e l'altra segnano i limiti posti dalla legge al regime repressivo.

I migliori Codici stranieri contengono una prima disposizione che ne costituisce come il programma; e l'art. 1° del Codice austriaco, opera del Glaser, è concepito in una forma presso che eguale all'art. 1° del progetto.

Quando l'onor. ministro guardasigilli presentò lo schema alla Camera dei deputati, la minoranza della Commissione mosse la stessa obbiezione. Ma il relatore, on. Villa, nell'esprimere il pensiero della maggioranza, osservò che, «trattandosi di un Codice che deve essenzialmente stabilire un sistema di garanzie contro ogni forma di arbitrio ed ogni eccesso di potere e di autorità, non doveva sembrare nè

inutile nè inopportuno che la prima parola del legislatore contenesse l'affermazione solenne di un principio che è la base dell'ordine giuridico nel consorzio civile ».

Nè la formula dell'art. 1° sembra tecnicamente inesatta.

Si parla soltanto della *sentenza* e non anche della legalità del *procedimento*, perchè si ha riguardo al periodo dell'esecuzione, in cui bisogna tenere conto soltanto della sentenza, che costituisce il titolo esecutivo. Il procedimento deve ritenersi legale ed esaurito con lo sperimento dei gravami, altrimenti la sentenza non sarebbe divenuta esecutiva.

Nè si menziona espressamente il *legittimo esercizio* del potere giurisdizionale, perchè una sentenza pronunciata da un magistrato che non abbia il legittimo esercizio del potere giurisdizionale sarebbe inesistente.

Ad ogni modo; si potrebbe inserire nella disposizione anche questo requisito.

Consento nel concetto che sarebbe un'utopia il ripristinare l'antica azione popolare, nel senso che ciascun cittadino possa essere investito dell'accusa.

Non si deve, però, sconvolgere che nella dottrina si è venuta manifestando una larga tendenza, rappresentata, fra gli altri, in Germania, da Bar, Holtzendorff, Gneist, in Francia da Odilon-Barrot e in Italia da Zanardelli, e altri giuristi in favore del concorso dell'azione civica con l'azione ufficiale.

Il Gneist formulò così il suo pensiero nel Congresso giuridico di Norimberga del 1875:

« L'accusa privata nel processo penale germanico è necessaria alla conservazione del diritto pubblico, non solo per le offese, ma come complemento generale dell'accusa pubblica ».

Il concorso dell'azione civica con l'accusa ufficiale si propugna soprattutto nei procedimenti per reati che più direttamente toccano la cosa pubblica.

L'elemento del danno nei reati è complesso. In alcuni si riflette direttamente su coloro che patiscono l'offesa. In altri la lesione giuridica si rispecchia nella universalità dei cittadini.

Per questa seconda specie di reati, i quali non conferiscono titolo all'azione civile, si affaccia il concetto del concorso dell'azione civica con l'accusa ufficiale, sia come surrogato del contributo che la parte civile reca alla repressione, sia per l'interesse che nei reggimenti liberi e civili i cittadini hanno alla tutela dell'ordine pubblico e delle pubbliche libertà.

Il progetto si avvicina appena a questa tendenza, e, tranne qualche eccezione, non accorda il concorso all'esercizio dell'azione penale che alle collettività, le quali non fanno temere quelle vendette e quei ricatti, di cui giustamente si preoccupa la Commissione.

Il progetto ammette a concorrere all'esercizio dell'azione penale, innanzi tutto, le associazioni legalmente costituite per uno scopo di interesse pubblico.

In Francia v'è tutto un movimento scientifico e legislativo in favore di queste associazioni; e gl'interpreti più autorevoli di questo movimento sono il Nourisson e il Béranger, il quale, nella tornata del 27 maggio 1909, presentò al Senato un disegno di legge: movimento che si è venuto sempre più affermando nelle discussioni della Società generale delle prigioni.

Ma non ho bisogno di rammentare l'autorità di giureconsulti stranieri, bastandomi invocare quella dell'illustre presidente della Commissione, dell'onor. senatore Quarta. Egli in seno alla Commissione per lo studio dei provvedimenti contro la delinquenza dei minorenni caldeggiò il concorso delle associazioni di patronato nell'esercizio dell'azione penale per i reati commessi a danno dei fanciulli. Ed essendosi proposto che il concorso fosse semplicemente adesivo, egli volle che fosse pieno, e che si potesse attuare anche nel caso di astensione del Pubblico Ministero.

Il concorso nell'esercizio dell'azione penale è parimente accordato alle istituzioni pubbliche di beneficenza, che sono enti pubblici, e quindi neppure offrono il pericolo di vendette private e di ricatti. E a ciò si aggiunga che, dovendo esse costituirsi parte civile, occorre che siano preventivamente autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa.

Sembra che qui il progetto muova dal principio dell'interesse civico che si connette alla beneficenza pubblica. Nè è in equivoco, anzi

parmi che sia nel vero l'onor. ministro guardasigilli quando nella relazione che precede il progetto afferma che « la concessione dell'azione penale nei riguardi delle istituzioni pubbliche di beneficenza trova fondamento nell'azione popolare, già ammessa dall'art. 82 della legge del 17 luglio 1890 ».

Si sa che l'azione popolare ammessa dall'articolo 182 della legge del 17 luglio 1890 è cosa ben diversa. Ma un fatto certo si afferma con questa disposizione: l'interesse civico che si connette alla pubblica beneficenza, donde il progetto ha preso le mosse per coordinare le iniziative private alle iniziative ufficiali.

Ma, se sono d'accordo con lo schema ministeriale nei rispetti delle associazioni legalmente costituite per uno scopo d'interesse pubblico, non convengo col progetto nei riguardi delle associazioni legalmente costituite per uno scopo di interesse professionale, e fo voti che questo caso sia eliminato.

Anche qui v'è il principio della collettività; ma in questa specie di associazioni non manca l'interesse privato o di classe, che può far temere gli abusi.

Il progetto deroga al principio della collettività in due soli casi: con l'accordare cioè la facoltà di concorrere all'esercizio dell'azione penale alla parte lesa nei delitti di diffamazione e ingiuria e ad ogni elettore nei delitti contro le libertà politiche.

Quanto alla parte lesa, non si tratta di una

novità, perchè attualmente la parte lesa, nei delitti per i quali si procede a querela di parte, non ha soltanto il diritto di eccitare, con la querela, l' esercizio dell' azione penale, ma anche l' altro di promuoverla direttamente con l' istanza di citazione.

In questa specie di delitti la parte lesa ha interesse, più che alla punizione del colpevole, a vendicare il suo onore, e stimo opportuno che le si offra il mezzo di promuovere direttamente la repressione.

Quanto agli elettori, occorre considerare che l' art. 139 del Codice penale richiama, in gran parte, le disposizioni della legge elettorale politica, che già accorda a qualunque elettore la facoltà di promuovere l' azione penale per i reati elettorali, e che, se vi sono altri reati ai quali tale facoltà si viene ad estendere, non si può negare in uno Stato retto a libere istituzioni l' interesse civico di salvaguardare direttamente i diritti statutari.

Dopo essersi impugnata la legittimità e l' opportunità del concorso dei privati nell' esercizio dell' azione penale, si affacciano due altre obiezioni.

Si afferma che manca una sistemazione organica dell' istituto, e che si manifesterebbe un parallelismo fra il Pubblico Ministero, tenuto ad intervenire sempre nel procedimento e nel giudizio, e l' attore privato.

Ma l' istituto trovasi organicamente sistemato.

Non si può - a norma dell' articolo 5 - concorrere all' esercizio dell' azione penale senza

costituirsì parte civile, assoggettandosi così l'attore privato a tutti gli obblighi e a tutte le sanzioni che sono inerenti alla costituzione di parte civile.

Se l'attore privato promuove l'azione penale con istanza d'istruzione formale, il giudice istruttore — come è disposto nell'articolo 201 — può dichiarare non luogo a procedimento.

Se l'attore privato promuove il giudizio con citazione diretta, la persona citata — per la disposizione dell'art. 328 — può fare opposizione avanti al giudice istruttore contro la richiesta di citazione.

Ma si obietta pure: col fare intervenire nel procedimento e nel giudizio il Pubblico Ministero e l'attore privato si avrà un parallelismo fra l'uno e l'altro.

Il Pubblico Ministero interverrebbe per tutelare gl'interessi della legge e della giustizia, e il suo intervento costituirebbe una garanzia efficacissima nei riguardi dell'imputato.

Del resto, nessuno ha mai pensato a questo parallelismo in Francia, dove alcune pubbliche amministrazioni hanno diritto di concorrere col Pubblico Ministero alla funzione accusatoria, e nessuno vi ha pensato presso di noi per i casi in cui la parte lesa, ovvero gli elettori, promuovano l'azione penale.

In fondo, si avrebbe lo stesso parallelismo che verrebbe a determinarsi se fosse accolto il concetto della Commissione di ammettere, in sussidio dell'attività del Pubblico Ministero,

quella di altri organi propri dello Stato, designati in ragione di particolare competenza per l'esercizio delle azioni di repressione dei reati nascenti da contravvenzioni a leggi amministrative. Una volta che l'attività di questi organi dovesse intervenire in sussidio di quella del Pubblico Ministero, si delineerebbe la stessa condizione di cose che si rileva come un difetto del sistema del progetto.

Ma la proposta della Commissione verrebbe ad allargare oltre ogni misura il concorso dei privati nell'esercizio dell'azione penale, con l'estendere la facoltà per la costituzione di parte civile, e col concederle l'attribuzione di impugnare la sentenza anche per gli effetti propri dell'azione penale nei casi in cui tale facoltà spetta agli organi ufficiali dell'accusa e non sia dai medesimi esercitata. E, come se ciò non bastasse, si legge nella relazione che deve riconoscersi alla parte civile il diritto di presentare conclusioni anche per l'applicazione della pena.

E dovrebbero essere ammessi a costituirsi parte civile anche gli enti o le collettività aventi per ufficio di promuovere o tutelare alti interessi generali della società, o di singoli gruppi di cittadini, per i fatti commessi in antitesi della loro finalità e soggetti a sanzione di legge penale.

Ora, quando si accorda alla parte civile il diritto di concludere per l'applicazione della pena e le si concede la facoltà di impugnare

le sentenze per gli effetti propri dell'azione penale nel caso in cui il Pubblico Ministero presta acquiescenza alla sentenza, si fa concorrere la parte civile all'esercizio dell'azione penale. Anzi, nel caso in cui il Pubblico Ministero presta acquiescenza alla sentenza, la forma del concorso cessa, e la parte civile diventa organo esclusivo dell'azione pubblica. Perchè è la parte civile quella che pone in movimento l'azione abbandonata dal Pubblico Ministero.

Dunque - secondo il concetto della Commissione - all'esercizio dell'azione penale dovrebbero poter concorrere non solo gli enti e le collettività indicate nello schema, ma altresì tutte le parti lese, sotto la veste di parte civile, con prerogative molto più larghe di quelle che il progetto accorda alla parte civile, alla quale non consente che gravami molto limitati.

Chi ha pratica dei processi penali sa che le parti civili non hanno freno nell'esercizio delle loro prerogative. Come si espresse con molto senso di opportunità la Corte di cassazione di Torino quando fu chiamata con le altre Corti a dare parere sui principî che dovevano informare il nuovo Codice: « la pratica insegna che le parti civili sogliono non avere alcun ritegno ed eccedono sempre nei loro mezzi di difesa; e che la intromissione della parte civile nell'istruttoria penale, la quale interessa essenzialmente la società offesa, tendendo a sostituirsi al Pubblico Ministero, ne intralcia il movimento, ed è tutta in danno

dell'imputato e della società, chiamata a punirlo, se reo, ed è una molestia, se innocente ».

Infatti, in Inghilterra, in Olanda e in Germania non è ammesso il cumolo delle due azioni; l'azione civile deve essere esercitata in giudizio civile.

Nell'interesse della economia dei giudizi è utile mantenere il cumolo delle due azioni; ma non si pensi a trasformare la parte civile in vera parte accusatrice.

Poche osservazioni sulla competenza.

Una delle cause delle attuali lentezze dell'amministrazione della giustizia penale consiste nell'eccessivo ingombro di lavoro negli uffici d'istruzione, dove si affolla una congerie di procedimenti per lievi reati, il cui giudizio si suole dalle magistrature istruttorie deferire ai pretori in base alla disposizione dell'art. 252 del Codice processuale.

Dalle statistiche risulta che nel 1907 furono pronunziate dagli uffici d'istruzione 190,018 decisioni individuali d'invio a giudizio; e di esse 125,661 riguardavano rinvii al pretore per attenuanti.

Il progetto del 1905 credè di sfollare gli uffici d'istruzione aumentando la competenza dei pretori e pervenendo così all'abolizione dell'istituto del rinvio.

Lo schema tiene una via di mezzo: conserva i limiti attuali di competenza, e fa, invece, valutare le circostanze diminuenti dagli stessi pretori.

Comprendo che, nei rispetti della competenza dei pretori, si debba derogare alla norma generale del titolo del reato per la stessa ragione per la quale, col decreto legislativo del 1° dicembre 1890, fu abolito l'istituto della *correzionalizzazione*, ma fu conservato quello del *rinvio*.

Col mantenere gli attuali limiti di competenza del pretore senza la facoltà del rinvio - come avvertì l'onor. Zanardelli - il lavoro dei tribunali diverrebbe enorme, e non sarebbe possibile esaurirlo.

E perciò non solo approvo il sistema accolto dal progetto, ma aderisco pienamente ai voti espressi dalla Commissione, di doversi aumentare lievemente la competenza ordinaria dei pretori, subordinare al preventivo consenso del procuratore del Re la facoltà del pretore di ritenere il processo, e accordare la facoltà del rinvio anche al giudice istruttore.

Sono proposte la cui utilità parmi evidente.

Ma, per i reati attribuiti alla competenza della Corte d'assise, per i quali non concorrono gli stessi motivi segnalati nei riguardi della competenza dei pretori, non posso consentire nel voto di attribuire alla Sezione d'accusa il potere di rinviare al tribunale il giudizio, quando la valutazione delle circostanze specifiche manifesti applicabile in concreto una pena inferiore.

In tal modo si farebbe risorgere il così detto istituto della *correzionalizzazione*, la cui abo-

lizione fu affrettata dai voti di illustri criminalisti e magistrati.

L'affermare che, derogandosi alla norma del titolo del reato, si viola il principio della eguaglianza dei cittadini avanti alla legge, non è un paradosso.

La determinazione della competenza non è fra quelle norme giuridiche che possono essere lasciate al criterio del giudice, poichè, abbandonandola al criterio del magistrato, ne verrebbe una disuguaglianza fra gl'imputati.

Ma, a prescindere da ciò, la Sezione d'accusa, nel valutare le circostanze diminuenti, dovrebbe potersi ispirare ad un criterio sicuro.

Ora, il giudizio che fa la Sezione d'accusa è di semplice delibazione o approssimazione.

Il giudizio vero è quello che fa il giudice di merito con la pubblicità, con l'oralità e col contraddittorio dell'imputato, delle parti e dei testimoni.

La Sezione d'accusa deve esaminare soltanto se il fatto costituisce reato e se esistono indizi sufficienti per pronunciare l'accusa.

Nell'accegnare alla valutazione delle scusanti per parte della Camera d'accusa così si esprime il Merlin:

« Bisognerebbe che le prove fossero completamente acquisite quando la procedura si trova ancora avanti alla Camera d'accusa, perchè questa Camera non è istituita che per apprezzare indizi e presunzioni. E come potrebbe ravvisarle in qualità di prove? Essa non sa se

queste pretese prove svaniranno in una istruzione contraddittoria ».

E se svaniranno - domando io - che cosa farete? L'articolo 396 del Codice del 1865 provvedeva al caso con l'autorizzare il tribunale ad estendere la durata del carcere fino a dieci anni: ed ora, essendosi aumentata la competenza, autorizzereste il tribunale ad estendere la durata della pena restrittiva della libertà personale?

Non v'è ragione per derogare alla norma inflessibile del titolo del reato.

Il progetto riduce già la competenza della Corte d'assise col deferire ai tribunali anche la cognizione dei delitti per i quali è stabilita una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai cinque anni. Ed un'altra riduzione si otterrà se sarà accolto il voto della Commissione (al quale aderisco) di escludere i delitti indicati nel numero 4 dell'art. 15.

Consento anche negli emendamenti proposti dalla Commissione alle norme che regolano l'istituto della rimessione delle cause. Ma vorrei che alla parte civile fosse tolta la facoltà di domandarla. La parte civile è una parte accessoria nel giudizio penale, e non si deve trasformare in parte principale. Le parti principali sono il Pubblico Ministero e l'imputato. E, quando si accorda alla parte civile la facoltà di distogliere l'imputato dai suoi giudici naturali, si viene a metterla allo stesso livello delle parti principali: e ciò contraddice al carattere dell'istituto della parte civile.

Il Pubblico Ministero, che è chiamato a difendere gl'interessi della repressione, tutela anche gl'interessi della parte civile.

Il progetto provvede, con opportune sanzioni, a reprimere gli abusi e gli eccessi della difesa, che si possono compendiare nell'abbandono dell'ufficio, nel numero illimitato dei difensori e nella eccessiva durata delle arringhe.

All'abbandono della difesa contribuiscono la mancanza di una disposizione netta e recisa, che tolga ai difensori ogni pretesto per abbandonare l'ufficio, e le sanzioni assolutamente insufficienti per reprimere questo abuso. Infatti, quando il difensore non sia recidivo, è stabilita una semplice ammonizione; quando, invece, sia recidivo, è facoltativa la pena disciplinare della sospensione.

L'articolo 86 scolpisce il divieto in una forma assoluta: « Il difensore non può mai abbandonare il proprio ufficio, neppure allegando che siano stati violati i diritti della difesa ». L'articolo 88 sanziona per ogni caso la sospensione, e l'art. 90 deferisce il procedimento alla Sezione d'accusa, la quale procederà con forme celeri e spedite.

Ciò pare che basti.

Nè mi sembra che convenga autorizzare il presidente a chiamare, in qualità di difensore, un avvocato erariale, o appartenente al servizio legale delle ferrovie, o un delegato erariale, ovvero un magistrato. Il difensore deve essere libero, indipendente da ogni vincolo ge-

rarchico; altrimenti la difesa perde il suo carattere precipuo.

E non sono favorevole all'intervento dei magistrati in qualità di difensori, perchè il magistrato non deve essere distolto dalle proprie funzioni, nè ha attitudini, nè è addestrato ad un ufficio, che non è compatibile con quello della magistratura.

Il progetto riduce il numero dei difensori a non più di due, e consente al giudice, in casi eccezionali, di permetterne più di due.

È però più efficace la proposta della Commissione, di doversi ammettere non più di un difensore, ed eccezionalmente due.

Anche intorno alla durata delle arringhe il progetto contiene disposizioni intese a ratte-nerle in razionali confini.

La replica è ammessa una sola volta, e, se vi siano più difensori, il presidente può disporre che uno soltanto si riservi la parola per la replica.

Non è possibile stabilire *a priori* un termine per la durata delle arringhe. Non v'è nulla di più relativo che la durata di un discorso. La maggiore o minore durata può dipendere da parecchie cause: dalle proporzioni della causa, dalla complessità o dalla semplicità dei fatti, dall'indole delle prove e dalle stesse attitudini dell'oratore all'analisi o alla sintesi.

Provatevi, onorevoli colleghi, a stabilire per le arringhe del processo Cuocolo una durata eguale a quella delle arringhe in un processo ordinario.

Tutta la questione si riduce al numero dei difensori, perchè ordinariamente i difensori, salvo eccezioni, si ripetono l'un l'altro.

Neppure aderisco al concetto di accordare al presidente la facoltà di togliere la parola al difensore per troncare l'arringa.

Il presidente non può essere giudice delle esigenze della difesa.

Non si può stabilire con esattezza matematica dove finisca l'uso e dovè cominci l'abuso. E quindi una simile facoltà potrebbe aprire il campo all'arbitrio, e nelle Corti d'assise, potrebbe contribuire ad aumentare i verdetti di assoluzione. Il difensore, cui fosse tolta la parola mentre sta svolgendo la difesa, additerebbe ai giurati l'atto del presidente come arbitrario, farebbe rilevare che all'accusato si strozza la difesa; e i giurati potrebbero facilmente pronunciare un verdetto negativo.

E vengo alle osservazioni e ai voti della Commissione sulla polizia giudiziaria.

Essi toccano così la costituzione organica come le funzioni dell'istituto.

Si vorrebbe che tra gli ufficiali di polizia giudiziaria fossero compresi anche i questori per la loro qualità di ufficiali di pubblica sicurezza.

Fu una proposta fatta già dalla Sottocommissione che formulò lo schema; ma poi venne abbandonata sul riflesso che le funzioni dei questori hanno anche carattere politico.

Per ciò che riguarda l'esercizio della polizia

giudiziaria si segnala una duplice inesattezza nella formola dell'art. 171: « La polizia giudiziaria si esercita nell'ordine gerarchico stabilito nell'art. 172 ».

L'art. 172 - si dice - non stabilisce un ordine gerarchico: nè i funzionari inferiori possono o debbono attendere gli ordini dei superiori per assicurare alla giustizia le prove del delitto o la punizione del reo.

Ora l'art. 172 stabilisce un ordine gerarchico, perchè distingue gli *ufficiali* dagli *agenti*, e questi ultimi hanno una posizione gerarchica inferiore a quella dei primi.

Il concetto della gerarchia si rispecchia nelle disposizioni seguenti, nelle quali le funzioni degli agenti sono minori di quelle degli ufficiali.

Ma l'inciso: « nell'ordine gerarchico » non può essere interpretato nel senso che i funzionari inferiori debbano attendere gli ordini dei superiori per assumere gli atti.

Un inciso concepito in una forma più larga trovasi nell'art. 57 del Codice vigente: « osservati da ciascuno i limiti delle sue attribuzioni, e senza pregiudizio della subordinazione dovuta ai suoi superiori ». Bisogna fermarsi sulla diversità di locuzione fra i due testi: l'art. 57 del Codice vigente parla di subordinazione verso i superiori, e quindi si riferisce anche ai superiori che non hanno la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria; mentre la formola dell'art. 72 del progetto è più restrittiva, e si

riferisce alla diversità delle attribuzioni rispettive degli ufficiali e degli agenti.

Il progetto - si dice - nel richiamare gli ufficiali e gli agenti sotto la disciplina esclusiva dell'Autorità giudiziaria, avrebbe dovuto sostituire alla censura e alla pena pecuniaria la sospensione, che è un provvedimento più efficace.

Anche questa proposta fu fatta dalla Sottocommissione; ma non venne accolta dalla Commissione di revisione.

Prevalsero i concetti dell'onorevole ministro guardasigilli, che fu tra i membri più autorevoli delle due Commissioni ministeriali, del compianto senatore Municchi e dell'onorevole Grippo. Si tenne conto della perturbazione che ne verrebbe ai servizi pubblici da una sospensione inflitta agli ufficiali di polizia giudiziaria senza intesa anzi ad insaputa dei loro capi diretti, i quali si vedrebbero da un giorno all'altro privati dell'opera dei loro organi ausiliari.

Il progetto pone una linea precisa di separazione fra la funzione della polizia giudiziaria e l'istruttoria.

La polizia giudiziaria provvede alla ricerca dei reati per i quali si procede di ufficio, raccoglie tutte le notizie che possono condurre alla scoperta dei colpevoli, e ne riferisce immediatamente all'Autorità giudiziaria.

In via di eccezione, poi, si autorizzano gli ufficiali di polizia giudiziaria a procedere a sequestri, a perquisizioni ed a perizie; ma si

vieta loro di procedere all'interrogatorio dell'imputato e ad atti di ricognizione e di confronto.

Col ridurre le funzioni degli ufficiali di polizia giudiziaria si ripara ai gravi inconvenienti che sono ogni giorno additati dalla pratica, e che concorrono a rendere assai meno efficace la repressione.

Attualmente, a cominciare dall'interrogatorio dell'imputato, spesso gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono una vera istruzione. Anzi, pur quando siano stati comunicati gli atti all'Autorità giudiziaria, l'istruttoria si scinde in due linee, che si incontrano o negli insuccessi istruttori ovvero nelle frequenti assolutorie in sede di dibattimento.

Il progetto molto opportunamente vieta agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere all'interrogatorio dell'imputato, il quale deve essere preceduto dall'avvertimento del giudice che non ha l'obbligo di rispondere, e, per la importanza che assume la confessione, deve essere circondato dalla garanzia dell'intervento del magistrato.

Ed era questo appunto il primo atto che doveva vietarsi, giacchè, con gli attuali mezzi di comunicazione, riesce facile tradurre immediatamente l'arrestato avanti al giudice.

Basta avere una pratica qualsiasi di processi penali per convincersi che sovente si muove dall'interrogatorio per iniziare dalle risposte dell'imputato una istruttoria con atti di

ricognizione e di confronto ed esami di testimoni. Infatti, gli uffici di polizia giudiziaria procedono all'interrogatorio anche nei luoghi dove risiedono il pretore e il giudice istruttore, e non denunciano il reato se non dopo avere proceduto ad un atto che bene poteva essere compiuto immediatamente dal giudice.

Sono eccessi ai quali bisogna porre un freno.

Nè meno opportuno mi sembra il divieto di procedere ad atti di ricognizione e di confronto.

Per i primi, che debbono essere compiuti con speciali forme, basta osservare che l'atto non si può ripetere dal giudice istruttore.

I confronti poi sono atti delicatissimi, tanto che non mancano criminalisti, come l'Hélie, che li vorrebbero riservati esclusivamente all'istruzione orale.

Intanto la Commissione vorrebbe mantenuto lo *statu quo* ed aggiungere le indagini della polizia scientifica, i cui risultati, per quanto siano degni di molta considerazione, non hanno ancora un valore sicuro (*Interruzione dal banco della Commissione*).

VACCA. Non vedo donde viene l'interruzione; ma a pag. 31 della relazione si dice appunto ciò che ho rilevato.

Due norme dovrebbero regolare così estese attribuzioni della polizia giudiziaria: i poteri di direzione attribuiti alla magistratura - che ora non riescono ad infrenarne gli abusi - e l'integrazione, agli effetti giudiziari, della prova

dei fatti che furono oggetto delle sue indagini e dei suoi accertamenti.

Ma - domando - come si farebbe dal giudice istruttore ad integrare un atto di ricognizione ponendo l'imputato fra simili e consimili, quando esso fu già dall'ufficiale di polizia giudiziaria mostrato ai testimoni?

E non debbo dire al Senato che l'impossibilità di integrare gli atti di ricognizione spesso concorre alla pronunzia dei verdeti di assoluzione nei giudizi popolari.

Sono poi d'accordo con la Commissione nel voto che si deferisca ai pretori l'istruttoria dei processi, salvo al giudice istruttore il potere di direzione e di avocazione. In tal modo diverranno più rapide le istruzioni.

Soltanto vorrei che il procuratore del Re avesse la facoltà di richiamare il processo dalla pretura e di investire direttamente il giudice istruttore.

Il procuratore del Re ha diritto di intervenire in tutti gli atti d'istruzione, e potrebbe talvolta essere messo in condizione di non potere esercitare questa prerogativa ove il giudice istruttore non consentisse alla proposta di avocazione dell'istruttoria.

Ma dissento dalla modificazione che la Commissione vorrebbe introdotta nel sistema dell'interrogatorio dell'imputato.

Di accordo che lo Stato è attore nel giudizio penale, e che ciò non autorizza a porre allo stesso livello di parità lo Stato e l'imputato.

Il progetto è informato a questo criterio. Infatti, nel regolare il sistema della così detta *pubblicità per le parti* nell'istruttoria, il progetto al Pubblico Ministero accorda il diritto di intervenire in tutti gli atti d'istruzione, mentre alla difesa concede la facoltà di assistere soltanto ad alcune specie di atti; al Pubblico Ministero riconosce la prerogativa di prendere, in ogni tempo, cognizione di tutti gli atti, mentre alla difesa, prima della chiusura dell'istruzione, non permette che l'ispezione di determinati atti.

Ma dove si delinea il mio dissenso della Commissione è nell'affermazione che lo Stato si trova di fronte ad un presunto delinquente. L'imputato, invece, fino a quando non sia dichiarato colpevole, si presume innocente. E, se la presunzione di colpevolezza non si stabilisce neppure con la decisione d'invio a giudizio, tanto meno potrebbe essere stabilita nei primi atti dell'istruzione.

Con la teoria che il giudice istruttore, quando assume l'interrogatorio dell'imputato, si trova di fronte ad un presunto colpevole, si verrebbe alla conclusione che basterebbe un arresto eseguito, anche per errore, da un agente di pubblica sicurezza per imprimere la stimate di colpevolezza sulla fronte di un cittadino.

L'avvertimento all'imputato che non ha l'obbligo di rispondere non è determinato da sfiducia verso il magistrato, ma dal carattere dell'interrogatorio, il quale è un atto di difesa e non già un atto d'istruzione o un mezzo di prova.

Nessuno — ha insegnato la dottrina romana — può accusare sè stesso (*nemo tenetur se accusare*).

Ecco come il senatore Pessina, nel suo lavoro: *La difesa dell'imputato nella istruzione del processo*, delinea il carattere dell'interrogatorio: « L'interrogatorio dell'imputato non deve essere mezzo adoperato per indurlo ad accusarsi colpevole, ma deve dal magistrato che inquire essere indirizzato solamente ad invitare l'imputato a dire alla giustizia, se egli vuole, le ragioni che lo assistono ».

E in seno alla Commissione ministeriale l'insigne criminalista così dava ragione dell'obbligo dell'avvertimento all'imputato che non è tenuto a rispondere: « L'imputato dovrebbe esserne avvertito, perchè potrebbe credere che debba assolutamente rispondere e pregiudicare la sua difesa ».

In fondo, che cosa si teme dal silenzio dell'imputato?

Si teme che si renda più difficile la scoperta dei colpevoli.

Ed invece, se l'imputato si confessa colpevole, si pone la confessione al disopra di qualsiasi contestazione. L'imputato non potrà opporre nel dibattimento che la confessione gli fu strappata da studiate domande del giudice. E, quando l'imputato sia colpito da gravi indizi, e, ciò nonostante, rimane silenzioso, il silenzio conferma la sua reità.

Del resto il sistema, che si propone con lo

schema, ha vigore in Inghilterra e in Francia, dove la repressione è molto più efficace che non presso di noi.

Mi parrebbe, poi, inutile sancire espressamente nella legge il diritto dell'interrogato di non rispondere. Anche attualmente l'imputato non ha l'obbligo di rispondere, e nessun mezzo coercitivo può esservi per farlo parlare.

La proposta di doversi ammettere la difesa orale avanti alla Sezione d'accusa ha un precedente in quella della Sottocommissione che elaborò il progetto, che non fu accolta dalla Commissione di revisione.

I progetti dei Codici di procedura penale in Francia e nel Belgio e il Codice ungherese sono informati appunto al principio del contraddittorio orale avanti alla Sezione d'accusa.

Non dissento in massima da questa proposta, sebbene si venga ad inframmettere un altro indugio alla definizione delle istruttorie.

Il contraddittorio orale potrà senza dubbio anche migliorare il giudizio dei giurati.

Soltanto vorrei che nella revisione definitiva dello schema fosse stabilita l'assistenza anche del Pubblico Ministero.

MORTARA. Infatti è ammessa.

VACCA. Attualmente il procuratore generale fa il rapporto alla Sezione d'accusa; ma, secondo il progetto, la relazione dovrà essere fatta da un consigliere; il procuratore generale non ha diritto di intervenire.

QUARTA. Ma la Sezione d'accusa potrebbe invitarlo ad intervenire insieme col difensore.

VACCA. Non credo che potrebbe farlo senza una espressa disposizione legislativa.

Appena qualche osservazione sulla citazione diretta.

Uno dei principali difetti di questo istituto, avvertito già ripetutamente nella dottrina — e basta ricordare il Mirabelli e il Casorati — consiste nella mancanza del giudizio di delibazione dell'accusa.

Fra i due sistemi, l'uno dei quali vorrebbe in ogni caso l'intervento della funzione giurisdizionale per ordinare l'invio a giudizio, e l'attuale, che non lo consente in nessun caso, il progetto avvedutamente accoglie un sistema medio. Quando la citazione diretta muove dal Pubblico Ministero, il progetto accorda all'imputato l'opposizione avanti al giudice istruttore ove per il reato sia stabilita la pena della reclusione o della detenzione superiore ai tre anni. Quando, invece, la citazione diretta muove dall'attore privato, l'opposizione dell'imputato è ammessa in ogni caso.

Questo sistema parmi che debba essere conservato.

Quando trattasi di una pena non lieve, ovvero il giudizio viene promosso dall'attore privato, il quale non offre la stessa garanzia che, offre il Pubblico Ministero, si deve concedere all'imputato il mezzo di evitare il dibattimento.

Le disposizioni quindi degli articoli 328 a 330, che disciplinano il rimedio dell'opposizione contro la citazione diretta, non riguardano una controversia preliminare fra l'imputato e il Pubblico Ministero sulla forma del procedimento; ma concernono una questione di sostanza. Il giudice istruttore, al quale è deferito l'esame della opposizione, può o rigettarla, ovvero dichiarare non farsi luogo a procedimento, e quindi impedire che l'imputato affronti il giudizio. Ciò risulta dalla disposizione dell'articolo 329, che richiama l'art. 310 sul giudizio di invio.

Un voto molto opportuno esprime la Commissione sulla riduzione del numero dei giurati ordinari ad otto, con due o più supplenti secondo l'importanza del processo.

Così si potrà procedere più facilmente alla scelta dei migliori; si semplificherà la deliberazione del verdetto; si eviteranno i possibili rinvii delle cause.

Nell'ordinamento dei giudizi popolari il progetto non si è ispirato a quella tendenza che vuole ridotte le attribuzioni del presidente, il quale, sulla foggia della procedura inglese, non dovrebbe avere alcuna iniziativa, e dovrebbe essere non altro che il moderatore del dibattimento ovvero un arbitro dei conflitti fra le parti.

Tutti i poteri, che attualmente sono conferiti al presidente, dall'istruzione supplementare al potere discrezionale, all'interrogatorio del-

l'imputato, all'esame dei testimoni, alla proposizione delle questioni, e via, vengono conservati, tranne il riassunto - alla cui abolizione la Commissione consente - e l'obbligo di spiegare ai giurati in succinto il contenuto dell'accusa.

E parmi che questa spiegazione meglio venga attribuita al Pubblico Ministero, che è l'organo dell'accusa.

La Commissione consente nella innovazione di far deliberare il verdetto in presenza soltanto del presidente, il quale diverrebbe, per così dire, il capo dei giurati, del Pubblico Ministero e del difensore dell'accusato; ma vorrebbe che alla deliberazione assistessero i difensori di tutte le parti.

Non mi parrebbe opportuno farvi assistere i difensori della parte civile, che è parte accessoria nel giudizio penale, e del responsabile civile, la cui condizione tocca un'interesse pecuniario. A questa funzione molto delicata è bene che assistano poche persone per evitare possibili inconvenienti, sui quali mi sembra inutile intrattenermi.

Tre motivi si adducono contro il sistema di far concorrere i giurati col presidente all'applicazione della pena.

Si dice che i giurati sono troppo indulgenti; nè io impugno questa verità. Ma, al pari dei giurati, sono troppo indulgenti i magistrati.

Ho voluto studiare questo fenomeno facendo un esame statistico comparativo dell'esito dei

giudizi nei tribunali e nelle Corti d'assise per gli anni 1905-1906.

E questo esame comparativo ha offerto i seguenti risultati:

Rispetto al numero dei condannati, non vi furono notevoli variazioni negli uni e negli altri giudizi. Così dai tribunali come dalle Corti d'assise furono condannati intorno ai due terzi degl'imputati giudicati, ossia 68.20 su cento nel 1905 e 68.30 su cento nel 1906 dai primi, 64.68 su cento nel 1905 e 65.69 su cento nel 1906 dalle seconde.

Neppure, per quanto può desumersi dal modo col quale sono raggruppate le cifre relative ai proscioglimenti, dovranno esservi state grandi variazioni nel numero dei prosciolti per insussistenza del fatto o per dichiarazione negativa di colpeabilità.

Se dalle Corti d'assise furono prosciolti 78.70 accusati su cento nel 1905 e 81.47 accusati su cento nel 1906 per verdetto negativo, e dai tribunali furono assolti per non essere autori del reato o per non provata reità 57.30 su cento nel 1905 e 59.35 su cento nel 1906 imputati per non essere autori del reato o per non provata reità, bisogna a queste percentuali aggiungere il numero degl'imputati prosciolti in grado di appello e quello dei prosciolti per insussistenza del fatto, che non si può determinare, dando la statistica complessivamente la somma dei prosciolti perchè il fatto non sussisteva o non costituiva reato. E il numero de-

gl'imputati prosciolti per questi motivi salì nei tribunali a 17.02 su cento nel 1905 e a 18.72 su cento nel 1906; mentre fu esiguo nelle Corti d'assise, cioè 0.50 su cento nel 1905 e 0.58 su cento nel 1906.

Questi risultati sono quasi identici a quelli della Francia.

Nel 1907 le Corti d'assise in Francia, fra 3,400 accusati giudicati, ne assolsero 1,049, ossia poco meno di un terzo; e, fra gli accusati condannati, 1,244, cioè poco più della metà, riportarono condanna a pena correzionale.

Eppure in Francia i dibattimenti durano molto meno che in Italia; ed è noto che la lunga durata dei dibattimenti influisce sui verdeti di assoluzione.

Contro questi risultati della statistica si suole osservare che il numero delle assoluzioni dovrebbe essere molto minore nelle Corti d'assise, perchè alle assolutorie nei tribunali contribuisce l'istituto della citazione diretta, mentre le cause arrivano alle Corti d'assise dopo essere state precedute da una istruttoria e dalla deliberazione dell'accusa in un doppio grado di giurisdizione.

Ma la citazione diretta si suole applicare ai fatti nei quali la prova è semplice e facile, e si adopera in minime proporzioni.

La statistica segna le seguenti percentuali:

1905 = 11.53 per 100

1906 = 10.70 per 100

1907 = 10.54 per 100.

Neppure la precedenza del giudizio della Sezione d'accusa dovrebbe poter spostare notevolmente le proporzioni fra i verdetti e le sentenze di assoluzione, se si consideri che questo giudizio, nel modo con cui si svolge nella pratica, di poco differisce dalla deliberazione delle prove che fa la Camera di consiglio. E ciò è così vero, che la Commissione ha creduto di dover proporre che il giudizio della Sezione d'accusa sia integrato con l'ammissione della difesa orale.

Nel 1907 furono dalle Sezioni d'accusa definiti 2,445 procedimenti: in 2,280 (cioè nella proporzione del 93.95 su cento) si dispose l'invio degl'imputati al dibattimento, e soltanto per il 6.75 su cento si dichiarò non luogo a procedere.

Si sostiene, in secondo luogo, che l'intervento dei giurati nell'applicazione della pena abbasserebbe la figura del presidente. Ma a questa obiezione ha già risposto l'onor. ministro guardasigilli scrivendo: « Nè il prestigio del presidente ha nulla da perdere per l'esistenza di convinzioni differenti, mentre, dall'altro canto, questo contrapporre il suo voto unico ai dodici voti dei giurati è una opposizione artificiosa, fondata sopra una presunta uniformità di questi ultimi, ch'è quasi sempre assai lontana dalla realtà. Deve ritenersi, invece, che il voto del presidente, per quanto unico, rafforzerà la tendenza più mite o più severa del collegio, e darà prevalenza a quella che gli sembra più rispondente a giustizia ».

Si accenna, infine, a difficoltà che incontrerebbero i giurati a determinare la pena; mentre il progetto provvede a dirimere ogni difficoltà col prescrivere che il presidente legge e spiega ai giurati le disposizioni della legge penale e indica loro il massimo e il minimo della pena applicabile in conformità del verdetto.

A parer mio, la semplice affermazione della colpeabilità, che presentemente fa il giuri, si risolve in una vera accademia, perchè l'affermazione della colpeabilità si concreta nell'applicazione della pena.

Col far concorrere i giurati all'applicazione della pena diminuirebbero i verdetti negativi. Spesso — come hanno avvertito anche il Briand in Francia e l'Orlando in Italia — i giurati assolvono pel timore che all'accusato sia inflitta una pena superiore a quella che risponde ai dettami della loro coscienza. (*Interruzioni*).

Credo, poi, che il far concorrere i giurati all'applicazione della pena sia divenuto indispensabile dopo che, con la legge del 14 luglio 1907, sono stati aboliti i due giudici assessori.

Ora si avverte questo fatto abbastanza strano: nei giudizi dei tribunali, dove si applicano pene minori da tre giudici, contro la sentenza è ammesso l'appello; mentre nelle Corti d'assise, dove si applicano pene più gravi da un solo giudice, non è ammesso gravame contro la sentenza nei limiti della latitudine della pena consentita dalla legge.

E giacchè il mio discorso verte sul punto dei poteri rispettivi del presidente e dei giurati, mi consentirà il Senato di esprimere un voto. Vorrei, anche per eliminare un'altra causa che influisce sui verdetti negativi, che si studiasse un sistema per il quale i giurati potessero chiedere che fosse proposta la questione subordinata.

In Inghilterra il giuri può dichiarare l'accusato colpevole di un reato minore di quello dedotto nell'atto d'accusa.

Ed invece presso di noi, se il giuri creda che l'accusato sia colpevole di un reato minore, ad esempio di omicidio oltre l'intenzione, e non già di omicidio volontario, quando la questione subordinata non è prospettata nel questionario, si trova in uno stato di costringimento morale. Non può affermare la reità minore, perchè la questione subordinata manca; nè può affermare la colpeabilità secondo l'accusa, perchè essa si trova in contrasto con la sua coscienza. In tal caso il giuri finisce per pronunciare un verdetto negativo. Ma, se il giuri potesse chiedere che fosse proposta la questione subordinata, in luogo di pronunciare un verdetto negativo, pronuncierebbe un verdetto di colpeabilità.

Il progetto estende e trasforma il potere moderatore, che il presidente è chiamato ad esercitare sul verdetto di colpeabilità.

Anche qui consento nello schema ministeriale, e non sono d'accordo con la Commissione, che vorrebbe ripristinato l'attuale art. 509, e

alla facoltà di assolvere sostituita, quella del rinvio della causa ad altra sessione.

Sembra a me che, quando il verdetto sia stato affermativo sul fatto principale o sulla circostanza aggravante alla semplice maggioranza di sette voti e il presidente ritenga che i giurati si sono ingannati, stante il valore morale molto superiore del voto del presidente, ben faccia il progetto a disporre che l'accusato è assolto e che non si tiene conto della circostanza aggravante.

I motivi di questa riforma trovansi esposti esaurientemente nella relazione ministeriale.

Appunto per il valore molto superiore del voto del presidente, il secondo verdetto affermativo farebbe permanere il dubbio sulla colpeabilità dell'accusato ed inficierebbe il giudicato.

E aderisco allo schema ministeriale anche per un'altra ragione.

La maggioranza semplice non parmi sufficiente per il verdetto affermativo e per l'ammissione delle circostanze aggravanti. Non invoco l'esempio dell'Inghilterra, dove non v'è verdetto se non si consegua l'unanimità; ma quello dell'Austria e della Germania, dove il verdetto di colpeabilità e l'ammissione delle circostanze aggravanti debbono risultare almeno dai due terzi dei voti.

Intorno alla proposizione delle questioni la Commissione suggerisce una utile modificazione col proporre che sia sempre diviso il quesito

relativo al fatto materiale da quello relativo alla colpeabilità.

In tal modo si eviteranno quegli inconvenienti della complessità che sono causa di frequenti annullamenti di giudizi.

Il progetto, però, sopprime le esemplificazioni indicando soltanto gli elementi che debbono contenere le questioni, e disconosce il principio della separazione del fatto dal diritto, che è una vera utopia, e che non è ammessa nelle legislazioni della maggior parte dei grandi Stati, nè in Inghilterra, nè in Austria, nè in Germania.

Quando si domanda al giuri se l'accusato ha commesso il fatto con fine di uccidere, se lo ha commesso con premeditazione, gli si domanda l'affermazione o la negazione di ipotesi giuridiche. E i giurati affermano o negano ipotesi di diritto quando sono chiamati a rispondere sugli elementi del tentativo, della legittima difesa, dell'eccesso nella difesa, della provocazione, ancorchè non si adoperino formule strettamente tecniche.

E quando si domanda al giuri se l'accusato sia colpevole, gli si sottopone un quesito di carattere strettamente giuridico. In tal caso, il giurato deve avvicinare la legge al fatto, perchè non può esservi colpeabilità che nei limiti della legge penale.

Se quindi si vuol mantenere il sistema delle esemplificazioni - da cui non dissento - converrebbe modificare le formole, sopprimendo ogni traccia di separazione del fatto dal diritto.

PRESIDENTE. Ha ancora molto da parlare?

VACCA. Debbo intrattenermi sopra altri due argomenti: l'appello e il ricorso per cassazione; e sarò brevissimo.

Consento nel principio che l'appello abbia carattere devolutivo, sebbene si possa opporre che, quando il Pubblico Ministero non ha interposto il gravame, il giudicato si è formato sul limite di pena applicato dal giudice.

V'è, però, un'altro principio di giustizia col quale il carattere devolutivo dell'appello deve essere armonizzato. La legge, quando accorda un gravame, non deve permettere che il condannato, per non sottoporsi all'alea di un aumento di pena, faccia passare in giudicato una sentenza che essa stessa non vuole che sia eseguita.

A questi concetti sembra ispirato lo schema col mantenere il divieto della così detta *reformatio in pejus* nel caso in cui l'appello sia stato interposto soltanto dall'imputato, e col disporre che l'appello del Pubblico Ministero giova all'imputato, il quale può addurre tutti i mezzi di difesa.

E a questi concetti pienamente mi associo. Nè debbo omettere di ricordare che in Austria e in Germania il divieto della *reformatio in pejus* non costituisce un principio soltanto osservato nella pratica, ma trovasi esplicitamente sancito nei rispettivi Codici, come nell'art. 295 del Codice austriaco e nell'art. 372 del Codice germanico.

E terminerò con un rapido esame dei voti espressi dalla Commissione sul ricorso per cassazione.

Si chiede che si sopprima la facoltà di ricorrere contro la dichiarazione di tacita rinuncia emessa dal giudice di merito.

Il progetto, nell'accordare il ricorso, non fa che codificare un principio già ammesso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; e credo che faccia bene. Perchè il computo dei termini e il determinare se siansi eseguite le notificazioni stabilite a pena di decadenza spesso possono involgere questioni di diritto.

La Commissione si è divisa intorno ad un grave problema, quello cioè di vedere se debba attribuirsi alla Corte di cassazione il potere di non accogliere un mezzo di ricorso ove accerti che la nullità denunziata, sebbene sussistente, non abbia in verun modo impedito la libera difesa o esercitato altra influenza sulla decisione.

E qui aderisco a quella parte della Commissione che ha propugnata la risoluzione negativa. E vi aderisco perchè il determinare se la nullità abbia impedito la libera difesa od esercitato influenza sulla decisione involge un esame di fatto, che non può essere attribuito alla Corte di cassazione senza snaturare l'essenza di questo istituto giudiziario.

Ma, pur volendo ritenere legittimo questo potere, nei giudizi penali, che sono informati al principio dell'oralità, mancherebbero alla Corte

di cassazione gli elementi per determinare se la nullità abbia esercitato influenza sulla decisione del giudice di merito.

Il sistema che propugna una parte della Commissione sarebbe improntato alla disposizione dell'art. 344 del Codice austriaco. Ma non possiamo ispirarci all'esempio della legislazione austriaca, perchè in Austria l'istituto della Corte di cassazione ha qualche punto di contatto con quello della Terza istanza. V'è, infatti, nel Codice processuale austriaco una disposizione, quella dell'art. 362, che autorizza la Corte di cassazione fino ad assolvere l'imputato o ad applicargli una più mite sanzione di pena.

Onorevoli colleghi. — Questo progetto di nuovo Codice ha avuto una larga ed accurata preparazione.

Ad esso collaborarono eminenti criminalisti, fra i quali basta ricordare il Maestro di tutti, Enrico Pessina, che compendia le più gloriose tradizioni della scuola penale italiana.

Ad esso dedicò cure sapienti e tenaci l'onorevole ministro guardasigilli, cui vivamente auguro di legare il suo nome a questa nuova opera legislativa, che egli volle e fortemente volle.

Ora sono appena pochi mesi, nel Congresso giuridico internazionale di Heidelberg fu segnalata « la modernità d'indirizzo scientifico e la praticità di intenti ai quali si ispira il progetto italiano », e si concluse che, « con l'ap-

provazione del nuovo progetto, l'Italia avrà un ottimo Codice, degno veramente delle tradizioni giuridiche del paese ».

La dottrina e l'esperienza del Senato renderanno il nuovo Codice ancora più degno delle tradizioni giuridiche nazionali. (*Benissimo. Approvazioni*).

